

AVVOCATI ASSOCIATI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sede di Roma

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

per

Il **Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi** (C.F.97107620581), con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia 121, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dott. David Lazzari, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Falzone (FLZNDR72P13H501E), del Foro di Roma, in virtù di procura alle liti da considerarsi apposta in calce al presente atto ed in forza di Decreto presidenziale n. 6 dell'1 ottobre 2020, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 326 nonché presso l'indirizzo PEC del procuratore andreaFalzone@ordineavvocatiroma.org ove dichiara di voler ricevere ogni atto, avviso, notificazione e comunicazione della Segreteria indicando all'uopo anche il seguente numero fax: 063222764.

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede legale in Viale di Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via Dei Portoghesi,12 (00186-RM) presso cui è elettivamente domiciliato

- resistente -

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA CONCESSIONE DI SOSPENSIVA

- dell'Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 (doc. 1) rubricata "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6bis e 6ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo e di tutte le allegate tabelle di valutazione (doc. 2);

- nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente e successivo ancorché non conosciuto, con ogni necessaria statuizione di legge.

PREMESSO IN FATTO

1

ROMA – CORSO VITTORIO EMANUELE II, 326 (00186)

MILANO – VIA DEI PIATTI, 11 (20123)

1) Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali su posto comune e di sostegno e del personale educativo.

2) Ai sensi dell'articolato della predetta ordinanza e delle fonti in essa richiamate, gli aspiranti all'inserimento nelle nuove graduatorie sono graduati sulla base del possesso dei titoli di partecipazione e di quelli valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio, in base alle tabelle allegate alla lettera A al provvedimento impugnato (doc. 2, come detto in epigrafe).

3) Ciascuna di queste tabelle prevede l'attribuzione di 2 punti per la voce *Diploma di specializzazione universitario, non altrimenti valutato di durata pluriennale*".

4) Tra i soggetti che, sulla base del contenuto dell'Ordinanza, hanno diritto di partecipare alla procedura d'inserimento nelle nuove graduatorie vi sono i laureati magistrali (ovvero con titolo accademico precedente equipollente) in Psicologia, i quali, con le dovute integrazioni del piano di studi, concorrono all'accesso alla classe CDC A-18 per l'insegnamento in Filosofia e scienze umane negli istituti di scuola secondaria di secondo grado del Sistema Nazionale di Istruzione.

5) La categoria unitaria degli Psicologi che possono concorrere all'inserimento in graduatoria, tuttavia, è lesa nel procedimento di valutazione dei titoli posseduti, nella misura in cui per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, che si consegue dopo almeno un quadriennio di studi specialistici postuniversitari ulteriori alla laurea ed al conseguimento dell'abilitazione come psicologo, vengono riconosciuti solo due punti in controtendenza rispetto ai precedenti atti ministeriali di accesso alle graduatorie scolastiche, in contrasto rispetto alla valutazione degli altri titoli prevista negli allegati ed in spregio del quadro europeo delle qualificazioni (EQF) che equipara la specializzazione postuniversitaria (ed in generale ogni diploma di specializzazione postuniversitaria) al dottorato (che ai fini della procedura *de qua* è valutato con ben 12 punti).

6) Nonostante l'invio di due distinte comunicazioni con richiesta di rettifica delle

tabelle allegate alla bozza di ordinanza, inviate al Ministro dall'esponente Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (doc. 3), nessun riscontro fattivo, né comunque formale, è pervenuto.

7) Ne consegue che tanto l'ordinanza impugnata, quanto gli atti connessi - a monte ed a valle della medesima – ancorché non conosciuti e mai pubblicati, sono illegittimi e meritano di essere censurati innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale amministrativo regionale per tutti i seguenti

MOTIVI

Premessa - Sulla legittimazione e sull'interesse a ricorrere del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

In via preliminare ci si vuole soffermare sulla sussistenza della legittimazione e dell'interesse a ricorrere in capo all'ente ricorrente; in proposito, si rileva che il Consiglio Nazionale cura, ai sensi dell'art. 28, comma 6, lett. d) della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione di psicologo relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; in tale attribuzione il CNOP vigila altresì per la tutela del titolo professionale. Ebbene, come si vedrà nel prosieguo non può negarsi che all'applicazione dell'ordinanza impugnata genera una violazione che rileva per la categoria interessata sull'intero territorio nazionale. La figura dello psicologo, con le attribuzioni e competenze ad essa proprie e con il sistema formativo proprio, rileva unitariamente e ogni decisione o provvedimento amministrativo che sia in grado di incidere negativamente su di essa costituisce un precedente applicabile anche in altri contesti. Così ad esempio ove non si censurasse l'ordinanza, ogni psicologo che abbia un titolo di specializzazione postuniversitario si vedrebbe privato ingiustamente ed illogicamente di punti preziosi ai fini della collocazione in graduatoria in posizione prevalente rispetto ad altri candidati che non possano vantare lo stesso numero di anni di specializzazione accademica postuniversitaria in aggiunta al possesso del proprio titolo professionale ed alla laurea magistrale.

Del resto, il Consiglio Nazionale si pone quale ente esponentiale di un interesse ascrivibile ad una ben determinata categoria di professionisti. Costante e consolidata giurisprudenza amministrativa ha, da tempo, precisato che gli Ordini Professionali

non sono soltanto quei soggetti pubblici che si occupano della tenuta degli albi, dell'esercizio della funzione disciplinare, della redazione e proposta delle tariffe e della liquidazione dei compensi a richiesta del professionista o del privato, ma si pongono quali veri e propri enti esponenziali dell' "interesse collettivo dei professionisti suoi iscritti in modo generale e indistinto" (ex multis si veda Cons. Stato Sez. IV, Sent., 30-09-2013, n. 4854, Cons. Stato, Sez. II, 24 gennaio 2011 n. 2783), assumendo la posizione giuridica vantata dall'Ordine valenza di vero e proprio "interesse istituzionalizzato" (Cons. Stato, A.P., Sent., 03-06-2011, n. 10).

Ancor più chiaramente, il giudice amministrativo, relativamente al ruolo processuale svolto da tali enti rappresentativi, ha disposto che essi "hanno legittimazione a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria di soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale qualora si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, o allorché si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi - sia pure di carattere strumentale - giuridicamente riferibili alla intera categoria, con il limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli Ordini medesimi" (così, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2010 n. 8006).

Di conseguenza, nel caso di specie, la legittimazione dell'Ente rappresentativo della categoria degli psicologi, trova il suo fondamento normativo nello stesso artt. 28, comma 6, lett. d), L. 56/89 prima citato; l'odierna azione, infatti, è inerente a violazioni di norme poste a tutela della professione stessa e, contemporaneamente, diretta a contrastare l'esercizio abusivo della professione.

-I-

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, 4 E 97 COST.; DELL'ART. 4 L. 3 MAGGIO 1999, DELL'ART. 1, COMMA 107, L. 13 LUGLIO 2015 N. 107; DELL'ART. 2, COMMA 4-TER., D.L. 8 APRILE 2020 N. 22, COME CONVERTITO IN LEGGE DA L. 6 GIUGNO 2020 N. 41. VIOLAZIONE DEL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 8 GENNAIO 2018; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ, SVIAMENTO , INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

I.1 All'esposizione del motivo di ricorso è necessario premettere una brevissima

digressione inerente l'ordinamento universitario e postuniversitario relativo alla Psicologia ed alla specializzazione psicoterapeutica.

Ed infatti la laurea in psicologia e la conseguente abilitazione professionale non esauriscono l'ambito di competenze e conoscenze che ciascun professionista può detenere ai fini del completamento della propria formazione professionale.

A seguito di un ulteriore corso di formazione **post universitario della durata di 4 anni** e conseguente **rilascio di diploma**, lo psicologo può essere anche abilitato all'esercizio della psicoterapia, ulteriore attività riservata ai soli psicologi e medici psichiatri che, sebbene spesso confusa come l'unica attività dello psicologo, è cosa ben distinta e separata dalle attività che comunemente svolge o può svolgere lo psicologo in ambito clinico e sanitario.

Ed infatti, il Legislatore nell'emanare la legge 18 febbraio 1989 n. 56, ha destinato all'art. 1 la definizione giuridica della professione di psicologo, prevedendo che essa *“comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”*. Per l'esercizio di tale professione, l'art. 2 ha previsto, ai commi 2 e 3, che *“è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale”* ed il superamento di un esame di abilitazione cui *“sono ammessi (...) i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”*.

La psicoterapia invece è l'attività svolta da un professionista abilitato finalizzata a curare la sofferenza psichica; a questo scopo la psicoterapia si avvale di conoscenze teoriche e pratiche maturate in particolare in seno alla Psicologia. Le conoscenze teoriche riguardano la comprensione del funzionamento dell'essere umano dal punto di vista psicologico. Le conoscenze pratiche rappresentano invece gli strumenti d'intervento veri e propri, come ad esempio l'analisi dei sogni, l'ipnosi, l'intervento paradossale, il colloquio.

Il bagaglio di conoscenze – teoriche e pratiche – del singolo Psicoterapeuta tuttavia

varia molto secondo l'approccio teorico che questi segue. Esistono, infatti, diverse scuole di psicoterapia (come ad esempio la terapia Analitico-Transazionale, la terapia Psicoanalitica o la terapia Cognitivo-Comportamentale), ciascuna delle quali, pur avendo alcune grandi punti comuni con le altre, si differenzia nel modo di intervenire e concepire il disagio psicologico.

In Italia, sempre ai sensi della Legge 56/1989, è previsto all'art. 3 che *“l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, **dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali** che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica”*. Il secondo comma della disposizione appena citata dispone, inoltre, che *“agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica”*, in tal senso differenziando lo psicoterapeuta/psicologo dallo psicoterapeuta/medico; ed infatti, l'ultimo comma conclude stabilendo che *“previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione”*.

Tanto premesso, è evidente che ai sensi dell'ordinamento interno la psicoterapia è attività distinta ed ulteriore rispetto alla psicologia e la relativa formazione, facoltativa, consiste in ulteriori 4 anni di studi specializzanti postuniversitari; proprio in funzione della sua rilevanza nella tutela della salute umana, l'ordinamento italiano ha istituito dunque un percorso formativo *rafforzato* per conseguire il relativo titolo professionale, essendo necessario per l'aspirante psicoterapeuta, nell'ordine:

- a) conseguire una laurea in esito ad un corso di studi accademico quinquennale (in medicina e chirurgia, ovvero in psicologia);
- b) superare l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico o di psicologo;
- c) iscriversi al relativo Albo professionale;
- d) svolgere con profitto un corso di specializzazione postuniversitario almeno quadriennale attivato presso un'Università o altra scuola riconosciuta dallo Stato, maturando una formazione professionale adeguata all'esercizio dell'attività in

questione.

E' evidente dunque che per un aspirante psicoterapeuta, tale formazione consta di almeno dieci anni di studi e tirocini, che l'ordinamento riconosce come validi a formare il professionista per quella determinata e sensibilissima attività sanitaria.

Peraltro anche le scuole abilitate a conferire la specializzazione idonea all'esercizio della psicoterapia, risultano essere riconosciute proprio dal MIUR in esito ad un procedimento amministrativo che, per quanto attiene all'ambito psicologico, trova la sua fonte diretta nel D.M. 11 dicembre 1998, n.509 che individua le modalità di riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare i corsi di specializzazione in psicoterapia; ad esso si aggiunge il D.M. 24 luglio 2006 che disciplina le scuole di specializzazione, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici tutti culminanti nel conseguimento di un diploma finale; l'allegato al Decreto, invece, che tratta delle singole tipologie di scuola, riconosce per ciascuna di esse l'esistenza di differenti metodologie e modelli teorici, atteso il pacifico riconoscimento del metodo logico e teorico-culturale di cui gode in ambito scientifico ciascuno di essi. Da una rilevazione del MIUR del 2012 sulla "Qualità delle Scuole di Specializzazione in psicoterapia" (consultabile dal sito web <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/istituti-specializzazione-psicoterapia/documentazione>), risulta che gli Istituti accreditati fossero all'epoca, 212 con ben 102 indirizzi scientifici differenti e 369 sedi territoriali diffuse in tutto il paese; tra queste risultavano maggiormente rappresentate le scuole con indirizzo psico-dinamico (psicoanalitico) con 126 sedi, seguite da quelle con indirizzo cognitivo-comportamentale con 70 sedi, e sistemico-familiare (76 sedi), gestalt-analitico (22 sedi), analitico transazionale (12 sedi), umanistico-esistenziale (11 sedi) e con indirizzi misti (52 sedi).

I.2 Tanto premesso, tornando al merito della disputa, si evidenzia nuovamente che in base alle tabelle allegate al provvedimento impugnato, ad oggi, la specializzazione in psicoterapia come qualsiasi altro titolo di specializzazione pluriennale ulteriore alla laurea magistrale ed all'abilitazione professionale sono valutati con **solì 2 punti** complessivamente; in proposito si deduce, in primo luogo, che rispetto alle precedenti statuizioni ministeriali sulla formazione delle graduatorie, per il triennio 2017-2020

(**doc. 4**), i medesimi titoli venivano valutati con 6 punti, a fronte dei 12 punti attribuiti a quelli di dottorato e dei 3 punti attribuiti ai titoli di master conseguiti dal candidato. Ad oggi, invece, mentre il dottorato rimane valutato con 12 punti, i master annuali vengono valutati con 1 punto (ma ne possono essere considerati sino ad un massimo di 3 e dunque sostanzialmente sempre con possibilità di riconoscere 3 punti complessivamente).

Ad evitare qualsiasi equivoco, si rammenta che:

- la durata dei master contemplati dall'ordinanza impugnata è pari ad un anno;
- la durata di qualsiasi corsi di **dottorato** è pari a tre anni accademici;
- la durata della specializzazione in psicoterapia è pari, per legge, ad almeno 4 anni di studi specialistici ulteriori.

Non si vede allora quale equivalenza nella valutazione dei titoli vantabili da ciascun candidato sia stata adottata dal ministero (già in passato, ma soprattutto) nel caso odierno, se si osserva che ai sensi dell'ordinanza impugnata:

- **il titolo di dottorato è valutato sempre e comunque con punteggio pari al doppio di quello di specializzazione in psicoterapia (12 punti a fronte di 6);**
- **un anno di master universitario di primo o secondo livello, viene valutato addirittura la metà (1 punto a fronte di 2) rispetto al titolo di specializzazione in psicoterapia, ma con la possibilità che un candidato con tre anni di master consegua un punteggio complessivamente superiore a quello conseguibile da uno specializzato quadriennale in psicoterapia (3 punti a fronte di 2).**

I.3 Palese dunque la disparità di trattamento e l'assoluta illogicità della scelta dell'amministrazione; altrettanto evidente è la violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento che devono guidare l'attività amministrativa.

Peraltro a quanto si apprende dal contenuto dell'ordinanza censurata lo stesso Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CISPI), quale organo da sentire prima dell'emanazione dell'ordinanza in questione (come previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41) aveva espressamente proposto

“mantenere le tabelle attualmente in vigore, di cui al DM 131/2007 e al DM 374/2017”; purtuttavia, il Ministero ha deciso con motivazione di dubbia logicità (altro profilo di eccesso di potere), di provvedere ad una revisione delle stesse, ingenerando l'attuale ulteriore e non altrimenti tollerabile disparità di trattamento ed illogicità. In tal senso l'amministrazione resistente ha dunque violato altresì la normativa da cui discende l'ordinanza impugnata, disattendendo illogicamente ed arbitrariamente il parere del CISPI, quale organo dalla legge deputato ad essere coinvolto, sulla scorta della ridondante e speciosa circostanza che le nuove graduatorie sarebbero ispirate ad una normativa differente e sopravvenuta rispetto a quella precedente.

I.4 Sempre in relazione all'evidente illegittimità dell'ordinanza censurata, si evidenzia come la stessa non risponda nemmeno ai parametri del quadro europeo di valutazione al diploma di specializzazione (*European Qualifications Framework*) i quali risultano sconfessati e disattesi dal diverso valore attribuito a ciascun titolo di formazione valutabile. L'EQF è un quadro basato sui risultati dell'apprendimento articolato su 8 livelli per tutti i tipi di qualifiche, che funge da strumento di "traduzione" tra i diversi quadri nazionali delle qualifiche, esso contribuisce a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la portabilità delle qualifiche delle persone e consente di confrontare le qualifiche di paesi e istituzioni diversi; esso, si pone l'obiettivo di fornire una mappa completa di tutti i tipi e livelli di qualifiche in Europa, che sono sempre più accessibili attraverso le banche dati sulle qualifiche. Come è noto l'istituzione dell'EQF si deve ad una Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 aprile 2008 (oggi sostituita da una nuova raccomandazione del 22 maggio 2017) che si è posta l'obiettivo “di istituire un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli, sia per l'istruzione generale e superiore sia per l'istruzione e la formazione professionale.” Il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato **sottoscritto l'accordo** con il quale è stato poi adottato il “**Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF**” nel quale sono “posizionati” i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF. Nel Rapporto si utilizza il termine “qualificazione” in riferimento ai titoli e

alle certificazioni rilasciati “da un’ autorità competente a fronte di standard e regole pubbliche e riconosciute”. Il rapporto, che ha avuto diverse stesure, è stato curato da un Gruppo tecnico composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e del Ministero dell’Istruzione e dall’Isfol. La sua ultima revisione risale all’anno 2018 e ad essa ha partecipato il Ministero resistente di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Ebbene, sulla base di tale documento sovranazionale, le specializzazioni universitarie pluriennali sono poste al vertice della scala attestante la conoscenza conseguita (ottavo livello) e testualmente equiparate **al titolo di dottore di ricerca** (al pari dei soli master di II livello), siccome presuppongono un *livello conoscitivo più avanzato in un ambito lavorativo o di studio e all’interfaccia tra campi*;

Nonostante la chiarezza del quadro delineato, allora, non si comprende come il Ministero abbia potuto, rigettando anche le osservazione pervenutegli in proposito da parte dell’CISPI, modificare le tabelle precedentemente vigenti e, addirittura, prevedere che un titolo di specializzazione come la psicoterapia valga l’attribuzione di punteggio in misura 6 volte inferiore (2 punti in luogo di 12) rispetto al titolo di dottorato ad esso equiparato in sede europea.

Anche sul punto si evidenzia l’assoluta illegittimità del provvedimento.

- II -

ISTANZA CAUTELARE

Di immediata percezione, è alla stregua di tutti i profili di illegittimità dianzi illustrati, la sussistenza del *fumus boni iuris*. Evidente, è altresì, il grave pregiudizio, atteso che il provvedimento impugnato pregiudica definitivamente gli psicologi dal poter competere in condizione di parità con gli altri candidati all’inserimento nelle graduatorie (peraltro, a quanto si apprende da organi di stampa in parte già formate e dunque che dovrebbero essere rettificare).

Diritti costituzionalmente garantiti quali quello all’organizzazione *ex lege* dei pubblici uffici, quello alla uguaglianza formale e sostanziale al diritto al lavoro, sono sacrificati nella loro piena estrinsecazione da provvedimenti che fanno cattivo uso del potere amministrativo in violazione della disciplina di rango primario dettata dal legislatore e già richiamata nel corpo del presente ricorso.

Peraltro anche in relazione al comparto scuola che beneficerà dell'opera di tanti soggetti inseriti in graduatoria, nel corrente anno e con le difficoltà che si stanno incontrando, è palese che la scelta contestata non fa altro che rendere meno efficiente l'attività amministrativa posto che molti soggetti che hanno una preparazione inferiore a quella degli psicologi psicoterapeuti, sono e saranno preferiti a questi in virtù dell'erronea ed illegittima compilazione delle tabelle di valutazione.

Tutto quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, chiedendo previa concessione della misura cautelare della sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati ovvero della misura ritenuta più opportuna dal Collegio, sussistendo la gravità dei motivi evidenziati e, comunque, il grave ed irrimediabile pregiudizio, di accogliere il presente ricorso annullando gli atti impugnati, ordinando al Ministero la rettifica del vizio con ogni conseguente effetto di legge, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio.

In via istruttoria si producono gli atti e documenti indicati e numerati nel corpo del testo come da separato indice.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni, si dichiara che il presente procedimento di valore indeterminabile è soggetto al pagamento del CU nella misura fissa di Euro 650,00.

Roma, 8 ottobre 2020

Avv. Andrea Falzone